Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 luglio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; *NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A* e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1970, n. 423.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Agostino Landolfi », con sede in Solofra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Avellino in data 14 marzo 1970, con il quale l'ospedale « Landolfi » di Solofra, è stato classificato infermeria a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il decreto del medico provinciale di Avellino, in data 28 marzo 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'infermeria « Agostino Landolfi » di Solofra, è stata classificata ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 6 dello statuto approvato con regio decreto 6 settembre 1888;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Agostino Landolfi », con sede in Solofra (Avellino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Avellino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Solofra;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 6 settembre 1888.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **424.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1935, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 31, relativo al corso di laurea in chimica è modificato nel senso che gli ultimi due commi sono soppressi.

Art. 34. — E' abrogato e sostituito dal seguente: « L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, riguardante ricerche originali su argomenti riferentisi alle discipline del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente. Consiste anche nella discussione di una tesina scritta riguardante argomenti di interesse chimico »

Art. 37, relativo al corso di laurea in chimica industriale è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'insegnamento di chimica fisica e le esercitazioni relative comportano un esame alla fine di ogni anno di corso. Le stesse norme valgono per la chimica industriale e le esercitazioni rispettive ».

Art. 38. — Il secondo comma è soppreso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 92. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **425**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 62 è abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà di farmacia conferisce:

a) la laurea in farmacia;

b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ».

Dopo l'art. 68 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 69. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

Biennio:

1) Analisi chimica farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica I;
* 7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene.

Triennio:

11) Analisi chimica farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimica farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari:

1) Complementi di chimica tossicologica;
2) Chimica dei prodotti cosmetici;
3) Chimica dei prodotti dietetici;
4) Microchimica;
* 5) Mineralogia;
6) Zoologia e parassitologia.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia; quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami, a scelta, fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 90. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **426**.

Erezione in ente morale dell'associazione nazionale « Mare club d'Italia » MACI, con sede in Roma.

N. 426. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, l'associazione nazionale « Mare club d'Italia » MACI, con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modifiche, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 95. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1970.

Contribuzione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato per il personale a contratto assunto all'estero dal Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il primo comma dell'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 in data 5 gennaio 1967, per il quale il contratto d'impiego degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero dipendenti dal Ministero degli affari esteri prevede l'assicurazione per assistenza di malattia da parte dell'E.N.P.A.S., sempre che le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorietà dalla legislazione locale;

Visto il quarto comma dello stesso articolo sopra citato per il quale i contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'E.N.P.A.S. sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per gli affari esteri e per il tesoro, sentito l'ente assicuratore interessato;

Considerato che il personale medesimo è assimilabile, quanto al trattamento economico, a quello con qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato;

Sentito l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato;

Decreta:

La base per la commisurazione dei contributi per la assistenza sanitaria dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per conto del personale di cui all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è costituita dalla retribuzione percepita dal personale statale con qualifica iniziale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in godimento del primo aumento di stipendio e dell'aggiunta di famiglia per la moglie ed un figlio di età inferiore agli anni quattordici, con diritto alla maggiorazione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni e con sede di servizio nei comuni aventi meno di 600.000 abitanti.

La somma fissa mensile da prendere a base per la commisurazione dei contributi predetti è ragguagliata al totale degli elementi della retribuzione, compreso il rateo della tredicesima mensilità e la quota aggiunta di famiglia, nella misura considerata imponibile per l'assistenza sanitaria nei confronti del personale statale preso a riferimento.

Il presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal 1° luglio 1967.

Roma, addì 30 aprile 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1970
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 321

(6396)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1970.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Pratica di Mare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto in data 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo unico del codice della navigazione;

Vista la legge in data 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modificazioni ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale in data 14 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 1964, n. 273, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Pratica di Mare ai sensi dell'articolo 714/*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa relativa alle zone circostanti il predetto aeroporto sottoposte alle limitazioni di cui allo art. 714 della legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Visto che tale mappa è stata pubblicata all'albo pretorio del comune di Roma e all'albo pretorio del comune di Pomezia, rispettivamente dal 27 ottobre 1968 al 26 dicembre 1968, e dal 21 gennaio 1969 al 24 marzo 1969;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni e al decreto ministeriale del 14 ottobre 1964 sono state proposte opposizioni dalle ditte:

« Immobiliare Marina Reale » S.p.a. e « Compagnia sviluppo Marina Reale » S.p.a. domiciliate in Roma, piazza Borghese n. 3, presso lo studio legale Giuseppe Guarino;

Pinzari Giandomenico e Pinzari Serafino, domiciliate presso quest'ultimo, in via Fonteiana n. 20, Roma;

« Italcable » S.p.a. - Servizi cablografici-radiotelegrafici e radioelettrici, domiciliata in Roma, via Calabria, 46-48;

Osservato in relazione ai motivi addotti nelle opposizioni che:

circa la mancata previsione di un indennizzo per le limitazioni da imporre, la vigente legislazione in materia nulla prevede a riguardo;

per quanto concerne il presunto cattivo uso della discrezionalità amministrativa nella determinazione della direzione e lunghezza di atterraggio dell'aeroporto, non vi è affatto, nell'operazione, esercizio di potere discrezionale;

l'ampiezza delle zone sottoposte a limitazioni è stata determinata conformemente all'art. 715/*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58 e non è quindi eccessiva;

il fatto che la Italcable S.p.a. abbia impostato, ed in parte realizzato, i programmi relativi alle proprie attrezzature prima dell'entrata in vigore della legge 4 febbraio 1963, n. 58, non può essere motivo valido per opporsi alle limitazioni da imporre per effetto della entrata in vigore della legge stessa;

Ritenuta la necessità e legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

Le opposizioni di cui alle premesse sono respinte.

La mappa relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Pratica di Mare è resa esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte ricorrenti nella forma di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a tutela di eventuali interessi di terzi.

Roma, addì 3 giugno 1970

Il Ministro: Gui

(6233)

DECRETO PREFETTIZIO 12 giugno 1970.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 21975 del 13 aprile 1967 con il quale si è provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1967-1970;

Attesa la necessità di provvedere al rinnovo del consesso stesso per il triennio 1970-1973;

Considerato che alcuni componenti non di diritto possono essere confermati, mentre altri, trasferiti ad altra sede di servizio per ragioni del loro ufficio, debbono essere sostituiti;

Sentito il parere del medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1970-1973, è così costituito:

Presidente:

il prefetto pro-tempore o chi ne fa le veci.

Componenti di diritto:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del tribunale di Viterbo;
l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;
l'ufficiale medico militare del presidio;
l'ufficiale sanitario del comune di Viterbo;
il direttore della sezione medico-micrografica e direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Componenti non di diritto:

Terenzoni dott. Ferdinando, medico condotto in Vetralla, presidente dell'associazione dei medici condotti;
il presidente pro-tempore dell'ospedale Grande degli infermi di Viterbo;
Travaglini dott. Marco, direttore sanitario dell'ospedale Grande di Viterbo;
De Antoni prof. dott. Vittorio, primario medico dell'ospedale Grande di Viterbo;
Garinei prof. dott. Renato, primario chirurgo dello ospedale di Montefiascone;
Anselmi dott. Eliodoro, dottore in medicina e chirurgia (medico condotto di Vignanello);
Poleggi dott. Ezio, dottore in medicina e chirurgia (ospedale di Tarquinia);
Silvestri dott. Francesco, dottore in medicina e chirurgia, esperto in pediatria;
Rossi avv. Franco, esperto nelle materie amministrative;
Cesarei dott. ing. Aldo, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Perugi dott. ing. Raniero, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Brutti dott. Alberto, rappresentante dell'ordine dei medici della provincia di Viterbo;
Canestrelli dott. Orfeo, rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia di Viterbo;
Lanzi dott. Pietro, rappresentante dell'ordine dei farmacisti della provincia di Viterbo;
Ercolani Vera, rappresentante del collegio delle ostetriche della provincia di Viterbo;
Bernini dott. Osvaldo, direttore della sede di Viterbo dell'I.N.P.S.;
Agnolucci rag. Aldo, reggente della sede di Viterbo dell'I.N.A.I.L.;
Kuzminskj dott. Costantino, dirigente sanitario della sede di Viterbo dell'I.N.A.M.;
suor Onorina Aldani Regina, rappresentante del collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie e visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
Epistolari Giovanni, rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia medica.

Il dott. Enzo Ricci, in servizio presso l'ufficio medico provinciale, è incaricato delle funzioni di segretario del predetto consesso.

Viterbo, addì 12 giugno 1970

Il prefetto: Nicastro

(6351)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Battaglia Terme

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1970, n. 183, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Battaglia Terme.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6252)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Monte San Biagio (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.465.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6501)

Autorizzazione al comune di Mondavio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Mondavio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.377.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6502)

Autorizzazione al comune di Marta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Marta (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.673.389, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6503)

Autorizzazione al comune di Montenars ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Montenars (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.850.117, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6504)

Autorizzazione al comune di Pian di Sco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Pian di Sco (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.069.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6505)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di Pazzano (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.390.544, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6506)

Autorizzazione al comune di Polia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di Polia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.517.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6507)

Autorizzazione al comune di Petronà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di Petronà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.716.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6508)

Autorizzazione al comune di Pedemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Pedemonte (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 913.258, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6509)

Autorizzazione al comune di Preone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Preone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.943.362, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6510)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1970, il comune di Riparbella (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.496.711, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6511)

Autorizzazione al comune di S. Pietro a Maida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, il comune di S. Pietro a Maida (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.929.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6512)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1. 33870 in data 14 maggio 1970;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 19 maggio 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti tra i compartimenti interessati.

Roma, addì 19 maggio 1970

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1970
Registro n. 54 *Ufficio risc. ferrovie, foglio n.* 326

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

L'esame sarà tenuto nei seguenti compartimenti, a ciascuno dei quali è riservato il numero dei posti indicati a fianco:

Compartimento		
Torino	posti	220
Milano	»	350
Verona	»	20
Venezia	»	30
Trieste	»	10
Genova	»	80
Bologna	»	80
Firenze	»	80
Ancona	»	30
Roma	»	50
Napoli	»	30
Bari	»	20
Reggio Calabria	»	10
Palermo	»	180
Cagliari	»	10

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore (5ª classe), rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta sulla prescritta carta bollata, in conformità al modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando, dovrà pervenire, senza alcun tramite, alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dalla segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato prescelto.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, anche se imputabili a fatto di terzi od a causa di forza maggiore.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dello aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevabile:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 55 (legge 2 aprile 1968, n. 482):

per i profughi;

per gli invalidi di guerra (militari e civili);

per gli invalidi per servizio statale;

per gli invalidi per lavoro;

per gli invalidi civili;

per gli orfani e le vedove di cui all'art. 8 della citata legge.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano tra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*), *g*), assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

i dipendenti civili dello Stato, ivi compresi gli assuntori delle ferrovie dello Stato, e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

I titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, debbono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento della prova ergonometrica relativa al concorso stesso. Il computo dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare, va limitato alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori compartimentali dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle cui sedi si svolge il concorso.

6. — *Accertamenti dei requisiti fisico-psico-attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonché gli specifici requisiti fisico-psico-attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di manovale.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla qualifica di manovale, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali prescritti, nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12), per l'ammissione in servizio con la qualifica di manovale: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di manovale e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisico-psico-attitudinali verrà disposto solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti a mezzo modulo San. 6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria del compartimento presso cui hanno concorso.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissioni esaminatrici*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione o le commissioni esaminatrici.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avrà luogo la prova di esame; data e sedi che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica o passaporto;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento, con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esami*

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova ergonometrica come dal programma di cui all'allegato *B*.

Saranno ammessi a sostenere la prova ergonometrica coloro che avranno riportato almeno 7 punti su 10 nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova ergonometrica avranno riportato almeno 6 punti su 10.

10. — *Titoli di merito, preferenza, riserva posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'invito che sarà loro fatto, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, al fine della loro valutazione, debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di cinque punti, così suddivisi:

a) punti uno per ogni idoneità riportata in concorsi ferroviari per esami o per titoli ed esami;

b) punti uno per l'abilitazione completa ai freni, scambi e manovre;

c) punti 0,30 per ogni idoneità riportata in concorsi, per esami o per titoli ed esami, presso altre amministrazioni statali;

d) punti 0,30 per ogni anno di servizio prestato come assuntori, in assuntorie di categoria *A*), *B*), *C*) e *D*), in applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

Le graduatorie di merito compartimentali verranno compilate sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando il voto riportato nelle prove di esame e l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, nonché, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza, stabiliti dall'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e modificato dall'art. 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 851.

I posti messi a concorso in ogni compartimento saranno assegnati, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative alla riserva per i candidati che rivestono la qualità di combattente o assimilato, nonchè per gli appartenenti alle categorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482 e alle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

In applicazione dell'art. 22 della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il 5 per cento dei posti messi a concorso in ogni compartimento è riservato agli assuntori che abbiano esercitato come tali, per almeno cinque anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate dai manovali e che, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, non abbiano superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 45° anno di età.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, tre dei venti posti assegnati al compartimento di Verona, sono riservati ai candidati meglio classificati nella relativa graduatoria di merito, che abbiano superato apposito esame aggiuntivo di lingua tedesca (consistente in una traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a dimostrare la conoscenza di detta lingua), conseguendo tanto nella traduzione scritta che nel colloquio, una votazione di almeno punti 0,40 su 0,50. Il punteggio riportato non si sommerà agli altri di cui al precedente punto 9.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso nella sede di Verona, possono chiedere di sostenere la prova scritta di accertamento di cui alla lettera *A*) dell'allegato *B* nella lingua tedesca. In caso di esito positivo di detta prova, i medesimi dovranno inoltre dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in una traduzione scritta dal tedesco, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione in lingua italiana, riportando in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. Neanche tale punteggio si sommerà a quello di cui al punto 9.

I candidati in parola concorrono anch'essi alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/1951.

Le graduatorie compartimentali del concorso verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie compartimentali saranno invitati dall'azienda, a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) titolo di studio prescritto (licenza di quinta classe elementare);

b) certificato penale del casellario giudiziale;

c) estratto dell'atto di nascita, nonchè, per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, i titoli che conferiscono diritto allo elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono, o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti).

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo e gli assuntori dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte, pena la decadenza dal diritto al posto, nella forma e nei modi indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta di identità.

Sono ammesse le copie notarili in carta bollata ovvero le copie meccaniche o fotografiche purchè autenticate dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'eta per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è condizionata la nomina a stabile.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà dell'azienda di destinare gli idonei che venissero eventualmente assunti oltre i vincitori, anche a compartimenti diversi da quelli previsti all'inizio del presente avviso-programma.

ALLEGATO *A*

Su carta da bollo

Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di
(1) . . . .
via . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . nato il (3) . . . . . . a . . . . . (provincia di . . . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma, relativo al concorso a milleduecento posti di manovale in prova, approvato con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622, domanda di parteciparvi per i posti riservati a codesto compartimento, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (per coloro che non siano iscritti, o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza di quinta classe elementare conseguita presso la scuola (indicare quale) . . . . in data . . . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio, neanche come assuntore, presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni (5).

Data .

Firma .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

Indirizzo .

---

(1) Sede del compartimento prescelto e indirizzo (vedere in calce).

(2) Cognome e nome; scrivere a macchina o a stampatello (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge).

(3) Per godere dell'elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare la amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego. Gli assuntori dovranno indicare il compartimento presso cui hanno prestato servizio.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

Indirizzi delle segreterie compartimentali

10125 - Torino, via Sacchi, 1.
16126 - Genova, via Andrea Doria, 5.
20123 - Milano, corso Magenta, 24.
37100 - Verona, lungo Adige Capuleti.
30110 - Venezia, fondamenta S. Lucia.
34132 - Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3.
40129 - Bologna, via D'Azeglio, 38.
50123 - Firenze, piazza dell'Unità, 1.
60100 - Ancona, piazza Cavour, 23.
00185 - Roma, via Marsala, 53.
80132 - Napoli, via S. Lucia, 81.
70123 - Bari, corso Italia, 23.
89100 - Reggio Calabria, via Cimino, 1.
90100 - Palermo, via Roma.
09100 - Cagliari, via Roma, 6.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

a) *Prova scritta* da effettuarsi mediante risposte a domande su materie del programma di licenza elementare superiore (5ª classe);

b) *Prova ergonometrica*, eseguita mediante apparecchiatura dinamometrica, per accertare il grado di robustezza del candidato.

(6609)

Nomina delle sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1969, n. 29927, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1969, registro n. 54 bilancio Trasporti, foglio n. 101, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova;

Vista la propria deliberazione n. 153/P.2.1.1. in data 19 dicembre 1969, relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a duecento posti di capo gestione in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti sottocommissioni esaminatrici:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Palmiotti dott. Luciano, ispettore capo superiore;
Lepri dott. Arnaldo, ispettore capo;
Capuano Abruzzesi prof. Lidia, insegnante di lettere;
Bianchi prof. Maria, insegnante di matematica.

Segretario:

Povegliano dott. Rodolfo, ispettore principale.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Coratelli dott. Bruno, ispettore capo superiore;
Picchione dott. ing. Stefano, ispettore capo superiore a riposo;
Aracri prof. Basile, insegnante di lettere;
Cirinei prof. Giulia, insegnante di matematica.

Segretario:

Petrucci dott. Francesco, ispettore principale.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Cici dott. Mario, ispettore capo superiore;
Risio dott. Pieretto, ispettore capo;
Di Biasio prof. Fernando, insegnante di lettere;
Di Filippo prof. Domenico, insegnante di matematica.

Segretario:

Valentini dott. Emidio, ispettore principale.

4ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Bucciarelli dott. Wolgango, ispettore capo superiore;
Vercellino dott. Silvio, ispettore capo;
Sorino prof. Luca, insegnante di lettere;
Pozzi prof. Edoardo, insegnante di matematica.

Segretario:

Sottili rag. Ivan, segretario superiore.

5ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Consiglio dott. Corrado, ispettore capo superiore;
Poddighe dott. Licio, ispettore capo;
Gabriele prof. dott. Ennio, insegnante di lettere;
Cuzzupoli prof. Maria Luisa, insegnante di matematica.

Segretario:

Martella dott. Aldo, ispettore principale.

6ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

De Simone dott. Filippo, ispettore capo superiore;
Manassei dott. Francesco, ispettore capo;
Di Matteo prof. Giuseppe, insegnante di lettere;
Sbrocca Alessandroni prof. Mirella, insegnante di matematica.

Segretario:

Baldoni dott. Luigi, ispettore principale.

7ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Vecchiotti dott. Alberto, ispettore capo superiore;
Brocchieri dott. ing. Vittorio, ispettore capo superiore a riposo;
Massara prof. Vincenzo, insegnante di lettere;
Bellomo prof. Carmela, insegnante di matematica.

Segretario:

Cosentino dott. Aldo, ispettore.

8ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

De Dominicis dott. Mario, ispettore capo superiore;
Giaffei dott. Mario, ispettore capo;
Rossi prof. Alfredo, insegnante di lettere;
Giannoli prof. Maria Luisa, insegnante di matematica.

Segretario:

Bernardi Alberto, segretario superiore.

9ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Martorella dott. Giuseppe, ispettore capo superiore;
Galli dott. Manlio, ispettore capo;
Gasperini prof. Rocchina, insegnante di lettere;
Rimoli prof. Egle, insegnante di matematica.

Segretario:

Di Stefano dott. Giuseppe, ispettore principale.

10ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Franchi dott. Eugenio, ispettore capo superiore;
Di Carlo dott. Aldo, ispettore capo;
Felli prof. Emiliano, insegnante di lettere;
Graziosi prof. Anna Maria, insegnante di matematica.

Segretario:

Consani dott. Ciro, ispettore principale.

11ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Alferazzi dott. Aurelio, ispettore capo superiore;
Stracciati dott. ing. Guglielmo, ispettore capo superiore a riposo;
Cisterlino Petrucciani prof. Maria, insegnante di lettere;
Salemi Cascio prof. Antonina, insegnante di matematica.

Segretario:

Brezzi geom. Enrico, segretario superiore di 1ª classe.

12ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Scolastico dott. ing. Umberto, ispettore capo superiore;
Scozzi dott. Vincenzo, ispettore capo;
Barghiesi prof. Roberto, insegnante di lettere;
Farina prof. Nicola, insegnante di matematica.

Segretario:

Battaglini rag. Renato, segretario superiore.

13ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Bassino dott. Enrico, ispettore capo;
Magistrelli dott. Piero, ispettore capo a riposo;
Sauro prof. Nicola, insegnante di lettere;
Anzellotti prof. Adriana, insegnante di matematica.

Segretario:

Tortora Giovanni, segretario tecnico superiore.

14ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Vicentini dott. Carlo, ispettore capo;
Patelli dott. Paride, ispettore capo;
Paielli prof. Costantina, insegnante di lettere;
Bonadonna prof. Renato, insegnante di matematica.

Segretario:

Cattani Giuseppe, coadiutore capo.

15ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Salomone dott. ing. Alfio, ispettore capo;
Pucci dott. Tommaso, ispettore capo;
Andreacchi prof. Domenico, insegnante di lettere;
Mancia prof. Giorgina, insegnante di matematica.

Segretario:

Grasso Edoardo, segretario capo.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il direttore generale: FIENGA

(6254)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale viene approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Considerato che è in atto vacante il posto di maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un conservatorio statale od in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) abbiano compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre 1970, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che rivestissero uno dei seguenti gradi: ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente nelle forze armate dello Stato o di altro Corpo di polizia; sottufficiale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

c) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica attitudinale al servizio militare quale ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e siano di statura non inferiore a m. 1,62.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione medica, che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, divisione forze armate di Polizia, servizio ufficiali, e dovranno essere presentate o fatte pervenire alle prefetture delle rispettive provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno nel termine suddetto presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o dal notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del reparto dal quale dipendono.

La data di presentazione delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

Il concorrente dovrà indicare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) distretto militare e corpo di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) documenti e titoli allegati alla domanda;

i) indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere comunicata al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, divisione F.A.P., servizio ufficiali.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere tempestivamente comunicato al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, divisione F.A.P., servizio ufficiali.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda:

a) diploma di strumentazione per banda, in originale o in copia notarile ovvero la copia fotostatica debitamente autenticata;

b) tutti quei titoli di studio e documenti ritenuti utili per comprovare la cultura e perizia artistica.

Art. 6.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di escludere dal concorso con decreto motivato i candidati per i quali si ritenesse di non poter conferire la nomina a sottotenente maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per difetto dei necessari requisiti.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 8.

Ammissione agli esami

La commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di massima fissati nella prima seduta, procederà preliminarmente allo esame dei titoli, attribuendo a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50.

Sarà ammesso a sostenere gli esami il candidato che, per il complesso dei titoli presentati, avrà riportato almeno trenta cinquantesimi.

Art. 9.

Esami

Gli esami consistono in una prova scritta, una orale ed una pratica e per il loro svolgimento si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami avranno inizio con la prova scritta cui seguiranno quella orale e quella pratica.

Art. 10.

Prova scritta

La prova scritta consiste nello svolgimento dei seguenti lavori su temi data dalla commissione esaminatrice:

a) composizione di una fuga a quattro voci, nel tempo massimo di 20 ore;

b) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, nel tempo massimo di 20 ore;

c) strumentazione per banda, di un brano di musica per pianoforte od organo, nel tempo massimo di 24 ore.

Sarà ammesso alla prova orale e pratica il candidato che avrà riportato almeno 35 cinquantesimi in ciascuno dei tre lavori scritti.

Il punto di merito della prova scritta sarà dato dalla media dei punti attribuiti ai tre lavori.

Art. 11.

Prova orale

La prova orale consiste nel dare saggio nel tempo massimo di un'ora della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) organizzazione di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

b) tecnica degli strumenti a fiato.

Per conseguire l'idoneità nella prova orale i candidati dovranno riportare un punto di merito non inferiore a trenta cinquantesimi.

Art. 12.

Prova pratica

La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo scelto dalla commissione e che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla commissione stessa.

L'idoneità nella prova pratica sarà ottenuta con un punteggio di merito non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

Art. 13.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale ed alla prova pratica, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 14.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, divisione F.A.P., servizio ufficiali, entro il perentorio termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente articolo 13, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 15.

Graduatoria

Il punto di merito finale degli esami sarà quello risultante dalla media dei punti, espressi in cinquantesimi, riportati in ciascuna delle tre prove.

La graduatoria, formata in base alla somma del punto attribuito per i titoli e di quello di merito finale degli esami, sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Documentazione da produrre

Il candidato, che nella graduatoria si classifichi al primo posto, sarà invitato a far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, divisione F.A.P., servizio ufficiali, entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano titolo alla elevazione del limite di età ai sensi dell'articolo 1, lettera *b*, del presente bando, devono produrre la relativa documentazione nel termine suindicato;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari;

f) copia integrale dello stato di servizio o del foglio matricolare per i militari;

g) copia integrale dello stato matricolare per i dipendenti civili dello Stato.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito della Amministrazione a presentarli.

Se il candidato vincitore riveste la qualifica di ufficiale, sottufficiale o di impiegato dello Stato sarà dispensato dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 17.

Nomina

La nomina dell'ufficiale direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avrà luogo con il grado di sottotenente.

Il vincitore del concorso già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente conseguirà la nomina con il grado e con l'anzianità posseduta nella forza armata o nel Corpo di polizia di provenienza.

Art. 18.

Avanzamento

L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguirà ad anzianità il grado di tenente. di capitano. di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore, rispettivamente di anni due, di anni sei, di anni otto e di anni otto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1970

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1970
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 245

(6238)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciotto tenenti medici di polizia in servizio permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 75, sul riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti diciotto posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'articolo 4 della citata legge numero 885;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina di diciotto tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta;

e) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, divisione F.A.P., servizio ufficiali, dovranno essere presentate alla prefettura nella cui provincia l'interessato risiede entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

cognome, nome, data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il distretto militare di appartenenza;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso di titolo di preferenza nella nomina;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nella forma stabilita dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militare, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo apposto dalle prefetture.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle prefetture, entro il termine di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata, rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia autentica, rilasciata in conformità alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Il concorrente, qualora non sia in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni;

c) certificato della segreteria della competente università in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina e chirurgia;

d) gli eventuali titoli di studio, scientifici o di carriera di cui siano in possesso alla data suindicata.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertato mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto motivato per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita a norma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato, attribuirà il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;
2) patologia speciale chirurgica;
3) semeiotica e clinica medica;
4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
5) igiene con applicazione alle collettività militari;
6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1 e 2 e quelle orali su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto riportato nella prova orale e dal punto riportato nei titoli.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, divisione F.A.P. servizio ufficiali, entro il 15° giorno dalla data della prova orale i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, divisione F.A.P., servizio ufficiali, entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione a presentarli.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5.

Art. 12.

Gli idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, sono nominati tenenti medici di polizia in servizio permanente.

L'anzianità assoluta nel grado è fissata dal decreto di nomina a tenente medico; l'anzianità relativa è stabilita secondo lo ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 aprile 1970

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1970
Registro n. 13 Interno, foglio n. 331

(6239)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per il Lazio, Abruzzi e Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1970, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Vista la lettera con la quale la dott.ssa Ribecchi Giuseppina rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di famiglia;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto sanitario;

Visto il verbale della commissione in data 27 maggio 1970, costituita con proprio decreto in data 10 ottobre 1969 in base all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dove figura estratto quale membro supplente, per la commissione in questione il nominativo della dottoressa Preto Cecilia, direttore di farmacia dell'ospedale di Vicenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Preto Cecilia, direttore di farmacia dell'ospedale di Vicenza è nominata componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per il Lazio, Abruzzi e Sardegna, sessione anno 1970, che si terrà a Roma il giorno 11 luglio 1970, in sostituzione della dott.ssa Ribecchi Giuseppina rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6595)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Torino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di mineralogia, annesso all'istituto di mineralogia e geochimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Rigault de La Longrais prof. Germain, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, direttore dell'istituto di mineralogia e geochimica.

Componenti:

Malaroda prof. Roberto, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino;

Callegari prof. Ezio, straordinario di petrografia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino;

Callari prof. Mariano, incaricato di mineralogia applicata della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino;

Casaburo dott. Fernando, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Andreassi dott. Renato, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n* 385

(6265)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di paleontologia, annesso all'istituto di geologia e paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Selli prof. Raimondo, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, direttore dell'istituto di geologia e paleontologia.

Componenti:

Vialli prof. Vittorio, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;

Azzaroli prof. Augusto, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze;

Venzo prof. Sergio, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma;

Puppi dott. Franco, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Augeri dott. Cateno Benito, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 393

(6298)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di anatomia dell'Università di Bologna.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di anatomia, annesso all'istituto di anatomia comparata degli animali domestici, della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Bortolami prof. Ruggero, ordinario di anatomia degli animali domestici della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, direttore dell'istituto di anatomia comparata degli animali domestici.

Componenti:

Scaccini prof. Andrea, ordinario di anatomia degli animali domestici della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma;

Gobetto prof. Armando, ordinario di anatomia degli animali domestici della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa;

Barasa prof. Antonio, straordinario di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino;

Setti dott. Carlo, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Lupi dott. Carlo, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 36, *foglio n.* 390

(6299)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Modena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di paleontologia, annesso all'istituto di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Gallitelli Montanaro prof. Eugenia, ordinario di paleontologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena, direttore dell'istituto di paleontologia.

Componenti:

Losacco prof. Ugo, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena;

Gottardi prof. Glauco, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena;

Cognetti prof. Giuseppe, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena;

Cammarella dott. Bruno, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

De Antoniis dott. Roberto, consigliere di 1ª classe della amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 30, *foglio n.* 386

(6264)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di mineralogia dell'Università di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n. 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di mineralogia, annesso all'istituto di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Schiavinato prof. Giuseppe, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, direttore dell'istituto di mineralogia.

Componenti:

di Colbertaldo prof. Dino, ordinario di giacimenti minerari della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano;

Martinis prof. Bruno, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano;

Mazzi prof. Fiorenzo, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;

De Vita dott. Manfredo, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Feola dott. Filippo, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 1

(6263)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di paleontologia dell'Università di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 18, foglio n 355, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo di paleontologia, annesso all'istituto di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Conti prof. Sergio, ordinario di geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, direttore dell'istituto di geologia.

Componenti:

Scortecci prof. Giuseppe, ordinario di zoologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova;

Bossolasco prof. Mario, ordinario di fisica terrestre della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova;

Sanero prof. Edoardo, ordinario di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova;

Martuscelli dott. Filippo, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

De Paolis dott. Giorgio, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1970
Registro n. 31, *foglio n.* 5

(6297)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.